

SENTENZE

MANSIONI SUPERIORI ACQUISITE

Ai fini dell'acquisizione del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori, è irrilevante la soppressione formale nell'organigramma aziendale.

Con la Sentenza n. 3185 del 09/02/2009 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile, si è pronunciata sul problema dell'acquisizione di mansioni superiori nel caso in cui il posto in organico, alle quali dette mansioni si riferiscono, sia stato soppresso e non sia più presente nell'organigramma aziendale.

Il caso in esame riguarda un dipendente dell'Ente Poste Italiane il cui ufficio era stato soppresso al momento della trasformazione dell'Amministrazione nel suddetto Ente. Dalla soppressione dell'ufficio erano nate due aree: Servizi Finanziari ed Amministrazione e Finanza. Nell'ambito di quest'ultima aveva continuato a funzionare, temporaneamente, l'ufficio spese decentrate, che curava la chiusura di tutte le pendenze contabili della soppressa Amministrazione. Quest'ultimo ufficio era stato diretto, per oltre sei mesi, nell'esercizio delle mansioni di reggenza e di controllo, dal ricorrente che aveva sostituito il Dirigente principale di esercizio, successivamente trasferito altrove. Il dipendente, quindi, ricorreva al Tribunale del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione all'area Quadri di secondo livello, in virtù delle mansioni superiori effettivamente svolte.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda con sentenza, successivamente la Corte di Appello riformava tale statuizione.

Il Giudice del gravame, infatti, negava ogni rilevanza alla soppressione, nell'organigramma aziendale, della posizione lavorativa corrispondente alle mansioni interessate, giacché la disposizione codicistica non presuppone la formale previsione del posto in concreto occupato in detto organigramma, ma solo che l'utilizzazione del lavoratore in mansioni superiori sia connessa non ad esigenze contingenti, ma ad una vera e propria carenza in organico di personale in possesso della qualifica corrispondente.

Avverso tale sentenza la Società proponeva ricorso per Cassazione.

La ricorrente, pur ammettendo che - ai sensi dell'art. 38 del CCNL - l'assegnazione temporanea a mansioni superiori di quadro diviene definitiva nel caso in cui si sia protratta per oltre sei mesi e non sia stata disposta per sostituire lavoratori assenti

con diritto alla conservazione del posto, tuttavia lamenta che, ai fini della decisione, non sia stata presa in considerazione la circolare dell'Ente n. 38 adottata d'intesa con le OO.SS. per cui l'assegnazione a mansioni superiori è di competenza del direttore di sede, sentito il direttore di filiale.

A fondamento di tali tesi, sostiene che:

- 1) l'assegnazione delle funzioni non era stata decisa dal soggetto preposto;
- 2) il posto corrispondente all'ex settima categoria non era più esistente perché, una volta intervenuta la trasformazione, il settore aveva continuato ad operare temporaneamente per soli compiti residuali;
- 3) il posto in organico non esisteva più mentre, ai sensi dell'art. 38 comma 7 del CCNL, viene sancito che per il diritto alla categoria superiore è necessaria la vacanza del posto in organico.

La Suprema Corte di Cassazione però ha respinto il ricorso perché:

- 1) in merito alla necessità che l'assegnazione a mansioni superiori fosse disposta dal direttore di sede, obbligo che deriverebbe da una circolare, viene osservato che:
 - il provvedimento di assegnazione non poteva che essere implicito, posto che quelle funzioni erano state effettivamente svolte per un periodo non trascurabile;
 - la disposizione dell'art. 2103 c.c, poi, non prescrive, per l'acquisizione definitiva della qualifica superiore, l'esistenza di alcun provvedimento formale di assegnazione
- 2) quanto alla vacanza del posto in organico, la tesi della società non è condivisibile perché:
 - l'art. 2103 c.c. (nel disporre che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e che l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non sia avvenuta per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) non presuppone affatto l'esistenza del posto nell'organigramma, ma l'esistenza in concreto di una determinata funzione, in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore;
 - la stessa giurisprudenza della Corte aveva inoltre già affermato il principio secondo cui, ai fini dell'acquisizione da parte del prestatore di lavoro del diritto all'assegnazione definitiva alle mansioni superiori, dopo un periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, è irrilevante la soppressione formale nell'organigramma aziendale della posizione lavorativa corrispondente a quelle mansioni ove di fatto si sia protratta l'assegnazione del lavoratore al loro espletamento.

Dott.ssa Francesca del Conte

Per comunicare con FALCRINFORMA: roberto@falcri.it